Direzione Logistica Acquisti
Uffici Direzionali
Via Luigi Buzzi, 6
15033 Casale Monferrato
Tel.(0142) 416.401
Fax (0142) 416.616
Partita IVA 01772030068
Cap.Soc.Vers.:EURO 123.636.658,80
Reg.Imp. e Cod.Fiscale 00930290044 - REA 134288

Spett.le
R.E.M. SRL
VIA FERRUCCIA, 17/B
03010 PATRICA FR
IT

A/a/909821_0

Ordine n.291168 - E DV del 31/05/2021 (Codice fornitore :20509)

Vogliate prendere nota della seguente ordinazione fatta alle condizioni generali di acquisto riportate a valere in deroga ad ogni Vostra diversa condizione o pattuizione.
Le fatture devono essere intestate ed indirizzate a : **BUZZI UNICEM S.p.A. - Via Luigi Buzzi, 6 15033 - Casale Monferrato** e inviate tramite SDI (Sistema Di Interscambio) con le seguenti modalità
Rif. fattura elettronica - Codice destinatario SDOI1ZO - Causale: PO IdDocumento: 909821

Importo netto	6.745,00
Divisa	EUR
Pagamento	120 GG. FINE MESE BONIFICO BANCARIO
Spedizione a carico	NOSTRO
Resa	VEDERE NEL TESTO
Annotazioni	Rif. offerta n. 0198 del 24/05/2021. Alla c.a. sig. Spaziani

Oggetto : REVISIONE MOTORE ELETTRICO

Destinatario : Guidonia - 00012 Via per Sant'Angelo Romano 14 Guidonia (RM) - (IT)

#	*articolo*	*art.forn.*	*commessa*	*R.d.A.*	*consegna*	*u.m.*	*quantità*	*prezzo unitario*	*sconti*	*prezzo netto*
1	**PRESTAZ.**			**EAM33955**	**02/07/2021**	**NR**	**1**	**2.840,0000**	**5**	**2.698,0000**

REVISIONE MOTORE TIPO SICME C51S/CBAR/B3 - S/N 572/70/2 - 350 kW - 1700 rpm - 600 V

Descrizione attività:

- Smontaggio e lavaggio in ogni particolare
- Controllo sedi chiavette sede cuscinetti
- Collaudo avvolgimenti statorici e rotorici con surge-test, megger ed ohmmetro prima del lavaggio
- Smontaggio di tuttele espansioni polari e dei campi induttori con ricostruzione dell'isolamento con materiali in classe isolamento H
- Ricostruzione uscite avvolgimenti induttori e uscite sulla morsettiera, sost. termiche ove presenti
- Smontaggio vecchio bandaggio sul collettore, pulizia del rotore e ripristino isolamento ottimale, ricostruzione dello stesso con polyglass Dupond classe H
- Doppio ciclo di impregnazione sia statorica che rotorica con vernici e resine in classe H, e polimerizzazione al fono termoventilato per 8 ore a 140°C
- Tornitura e smicatura del collettore con ricostruzione dello smusso delle lamelle per una corretta commutazione

- Equilibratra rotore secondo ISO 21940 e rilascio verbale di equilibratura
- Sabbiatura portaspazzole e controllo pressione molle con rimontaggio degli stessi previo verifica isolamento
- Montaggio ed assestamento spazzole esistenti
- Riparazione sede calotta lato collettore e rimontaggio cuscinetti sull'albero.
- Collaudo degli avvolgimenti con surgetest e dinamicamente alla max tensione e velocità con controllo delle vibrazioni e di tutte le sonde se presenti
- Redazione dei verbali e consegna

I cuscinetti 6322/C3 e NU318/C3 di fornitura Buzzi Unicem a scarico ddt.357 del 23/03/2021

.

#	articolo	art.forn.	commessa	R.d.A.	consegna	u.m.	quantità	prezzo unitario	sconti	prezzo netto
2	**075999991**			**EAM33955**		**NR**	**1**	**4.260,0000**	**5**	**4.047,0000**

RICAMBI UTILIZZATI PER LA REVISIONE DEL MOTORE

SPEDIZIONE

A merce pronta Vogliate contattare il responsabile in stabilimento che si occuperà di organizzare la spedizione:
- STABILIMENTO DI GUIDONIA (ROMA) - Sig. CHIORBOLI - Tel. 0774.385282 - e-mail: achiorboli@buzziunicem.it

CONDIZIONI DI PAGAMENTO (AI SENSI DEL D.LGS. N. 192/2012)

Le Parti espressamente acconsentano ed approvano, ex art. 4 comma 3, D. Lgs. 231/2002, come riformulato dal D. Lgs. 192/2012, in 120 giorni la decorrenza dei termini di pagamento.

Le Parti, in relazione alle previsioni del predetto decreto stabiliscono che, dal giorno successivo alla scadenza di pagamento e senza che vi sia obbligo da parte di REM SRL alla costituzione in mora, il saggio annuale degli interessi di mora da applicarsi sia pari al 6 %.

REM SRL in relazione alla propria organizzazione imprenditoriale, alla prassi commerciale del settore e ad analoghe condizioni previste con la maggior parte dei propri fornitori, ritiene non inique le deroghe espressamente concordate con BUZZI UNICEM SPA nei precedenti punti.

CESSIONE DEL CREDITO

Il credito derivante dalle prestazioni e/o servizi di cui all'Ordine in oggetto non è cedibile.
Il Fornitore non dovrà in nessun caso cedere il credito a terzi, salvo esplicita autorizzazione scritta della Committente

Codice di Condotta

Il Fornitore/Appaltatore dichiara di aver ottenuto, tramite il sito internet di Buzzi Unicem Spa, il 'Codice di Condotta' *(http://www.buzziunicem.it/codicecondotta)* e di averne preso visione, si impegna a rispettarne rigorosamente i principi e le disposizioni sia nei suoi rapporti con Buzzi Unicem Spa, sia nei suoi rapporti nei confronti di terzi quando agisca su incarico e/o per conto e/o in nome di Buzzi Unicem Spa. Il Fornitore/Appaltatore prende atto che la violazione del 'Codice di Condotta' costituisce grave violazione degli obblighi inerenti il suo rapporto contrattuale con Buzzi Unicem Spa, che pertanto potrà legittimare la risoluzione per inadempimento del rapporto medesimo, con diritto della Buzzi Unicem Spa al risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Regolamento dell'UE 2016/679 - Informativa resa alle persone fisiche/ditte individuali

Ai sensi del regolamento dell'UE 2016/679, Lei ha diritto, sulla base di quanto disposto dagli artt. 15-22 del GDPR, di chiedere al titolare del trattamento di accedere ai suoi dati personali e di chiederne la rettifica se inesatti, la cancellazione oppure di limitare o di opporsi al loro trattamento purchè per legittimi motivi, nonchè ha diritto alla portabilità degli stessi e di rivolgere reclamo al Garante per

Buzzi Unicem S.p.A. - Cap.Soc.Vers.: € 123.636.658,80 - Sede Sociale : 15033 Casale Monferrato (AL) Via Luigi Buzzi 6 - REA 134288

la protezione dei dati personali. L'informativa completa è consultabile sul sito *http://www.buzziunicem.it*, sezione privacy. Qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti dell'interessato o di chiarimenti potrà essere indirizzata al Responsabile della protezione dei dati, scrivendo a *privacy@buzziunicem.it*

SPLIT PAYMENT: Informativa su introduzione del regime dello 'split payment' per le forniture di beni e servizi a favore di società quotate inserite nell 'indice FTSE MIB della Borsa italiana (art.17 ter DPR 633/72).

Il Decreto Legge 50 del 24 aprile 2017, approvato in via definitiva il 15 giugno 2017, ha esteso l'applicazione del regime IVA dello split payment (scissione dei pagamenti) anche ai fornitori, delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana. La Buzzi Unicem S.p.A. è società quotata inserita nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana, pertanto tutte le fatture emesse dai fornitori nei confronti della nostra società, a partire dal 1 luglio 2017, dovranno portare la dicitura:

"Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. n. 633/1972"

ed il campo **"Esigibilità"** della fattura elettronica dovrà contenere **"S (scissione dei pagamenti)"**

In ottemperanza al nuovo regime, l'IVA indicata in tali fatture sarà versata all'Erario direttamente da Buzzi Unicem S.p.A., che bonificherà al fornitore l'importo delle fatture al netto dell'IVA. I fornitori da parte loro non conteggeranno l'IVA addebitata con il regime dello split payment nelle proprie liquidazioni IVA periodiche e annuali. Sono invece escluse dal predetto regime le operazioni per le quali la nostra società risulti già debitrice di imposta in vece del fornitore, vale a dire quelle sottoposte al regime di inversione contabile (così detto reverse charge - ex art. 17 del D.P.R. n. 633/1972) e, a far data dal 15 luglio 2018, le prestazioni di servizi soggette a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sul reddito nonché quelle soggette a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'art. 25 del DPR 600 del 1973 (lo prevede il DL 12 luglio 2018 n. 87 - decreto dignità pubblicato in GU il 13 luglio 2018).

VOGLIATE RITORNARE IL FOGLIO DI ACCETTAZIONE QUI ALLEGATO, DEBITAMENTE FIRMATO AL SEGUENTE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA : acquisti@buzziunicem.it

N.B. QUALORA NON CI VENGA RESTITUITA LA COPIA DI ACCETTAZIONE REGOLARMENTE CONTROFIRMATA, CI RISERVIAMO DI VALUTARE LA VOSTRA POSIZIONE DI FORNITORE ABILITATO E DI CONSEGUENZA DI SOSPENDERE LE PRESTAZIONI/FORNITURE IN CORSO E FUTURE.

Direzione Logistica Acquisti
(Ing. Giacomo Auxilia)

COPIA PER IL CONTRAENTE

Spett.
R.E.M. SRL
VIA FERRUCCIA, 17/B
03010 PATRICA FR
IT

Ordine n.291168 - E DV del 31/05/2021 (Codice fornitore :20509)

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1. Condizioni:
Si intendono sempre applicabili ad ogni ordinazione, eccezion fatta soltanto per quelle alle quali nella presente nota sia fatta deroga espressa, con patto speciale. Per le prestazioni di manodopera il fornitore dovrà effettuare un sopralluogo del Cantiere e firmare i moduli di Condizioni integrative per ordini di Appalto e Condizioni Generali. Tutte le condizioni indicate nella presente si intendono accettate anche indipendentemente dalla sottoscrizione del duplo da parte del fornitore, essendo le medesime da aversi come parte essenziale dell'ordinazione. Si considera pertanto senza effetto qualsiasi clausola apposta dal fornitore nelle sue fatture, nelle sue note, nella sua corrispondenza, contraria o comunque in aggiunta alle condizioni generali o speciali della presente ordinazione.
2. Fatture:
Le operazioni vengono riepilogate in unica fattura mensile con data fine mese ed emissione ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/72 e successive modificazioni. Non pervenendoci la fattura entro 120 giorni dalla data della consegna della merce, o essendo la fattura stessa irregolare, procederemo ai sensi dell'art. 41 del Decreto predetto e successive modificazioni. Sulle fatture devono risultare i riferimenti al n. d'ordine di rimesso o bolla di consegna della merce. I materiali devono essere elencati nello stesso ordine del rimesso. Le fatture per prestazioni fanno riferimento ad un S.A.L. approvato dal Responsabile lavori della Committente.
***3.* Rimessi di consegna:**
I materiali dovranno essere accompagnati sempre da un documento di accompagnamento, redatto ai sensi del DPR 627/78 e successive modificazioni e indicante il numero di codice ed ogni altra indicazione riportata in alto a sinistra della presente nota di ordinazione, ed inoltre la matricola, il disegno e la specificazione precisa del materiale consegnato. Ciascun rimesso dovrà contemplare i materiali di una sola ordinazione. In caso di inadempienza a quanto descritto nei paragrafi 2 e 3 la valuta delle fatture agli effetti del pagamento potrà essere protratta di 30 giorni senz'altro avviso.
4. Consegna della merce:
Le consegne per le quali non fossero state ottemperate le norme suddette, potranno essere senz'altro rifiutate dai nostri magazzini. La merce deve sempre essere consegnata dove convenuto. I rischi della merce trapassano a nostro carico unicamente all'atto della ricezione, da parte nostra o dei nostri incaricati, della merce nei nostri magazzini. Per le ordinazioni con consegna a carico della Committente, quest'ultima si assume i rischi del trasporto riservandosi di verificare qualità e quantità della fornitura all'atto dell'ingresso merce in Stabilimento. Fatture per merce non ordinata o comunque irregolarmente consegnata, saranno respinte.
5. Termine di Consegna:
L'inosservanza dei termini di consegna indicati nell'ordine, anche per una sola parte dell'ordinazione, comporterà a scelta della Committente:
a) la risoluzione di diritto del contratto, col solo onere per la Committente di dichiarare al fornitore che intende avvalersi di tale facoltà; qualora la Committente si avvalga di tale diritto di risoluzione il fornitore sarà tenuto a pagare per l'inadempimento una penale pari al 10% del prezzo comprensivo dell'ordine salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni;
b) oppure il mantenimento in vita dell'ordine con applicazione però al fornitore di una penalità in ragione del 2% dell'importo dei materiali non consegnati per ogni settimana di ritardo, salvo sempre il diritto al risarcimento ai maggiori danni; la Committente si intende esonerata dall'obbligo dell'avviso di cui all'art. 1457 c.c.; resta fermo che tali penalità e risarcimento si intendono convenuti, in tal caso, come conseguenza del semplice ritardo.
6. Cause di forza maggiore:
Il termine di consegna si intenderà automaticamente prorogato di tanti giorni quanti saranno quelli in cui il lavoro dovesse risultare impedito da cause di forza maggiore. Tali proroghe potranno essere invocate se ed in quanto i rispettivi periodi di interruzione siano stati comunicati per iscritto alla Committente all'atto del loro insorgere. Ai fini delle presenti Condizioni sono considerate cause di forza maggiore esclusivamente: le calamità naturali, gli incendi, le esplosioni, le guerre, le rivoluzioni e gli scioperi a carattere nazionale che si protraessero complessivamente per oltre 7 giorni solari. Resta peraltro convenuto che qualora il ritardo della consegna per cause di forza maggiore dovesse accedere il periodo di trenta giorni di calendario, è riconosciuto alla Committente il diritto di annullare l'ordine e di ricevere in restituzione le somme fino a quel momento versate, senza che il fornitore possa avanzare alcuna pretesa.
7. Materiali consegnati in eccedenza:
La Committente non assume responsabilità di sorta per i materiali forniti in eccedenza sui quantitativi di cui alla presente ordinazione, anche nel caso che fossero stati introdotti nei suoi magazzini.
8. Responsabilità:
Sottoscriverete, prima di iniziare i lavori in Stabilimento, i verbali di ACCETTAZIONE INCARICO e SOPRALLUOGO.
L'Appaltatore si assume la piena osservanza di tutti gli obblighi derivati dalle norme di legge per la regolare assunzione, l' assicurazione obbligatoria per gli infortuni e la previdenza sociale a favore dei propri dipendenti, nonchè degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro cui l'Appaltatore è soggetta e si impegna ad assicurare al suo personale dipendente trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del contratto collettivo di lavoro cui pure è soggetta.
Resta a carico dell'Appaltatore l'esclusiva responsabilità, anche ai sensi dell'art. 2049 c.c., per i danni che dovessero essere arrecati da essa o da suoi dipendenti sia che tali danni colpissero cose della Committente o persone alle dipendenze della stessa Committente o comunque esplicanti attività per essa, sia che colpissero terzi o cose di terzi.
Resta in ogni modo inteso che l'appaltatore dovrà rispettare tutte le norme di cui alla Legge 5/5/1976 n. 313 e successive modificazioni (in particolare Legge 10/2/1982 n. 38), restando l'Appaltatore stesso esclusivamente responsabile di ogni conseguenza dannosa che dovesse derivare da ogni eventuale violazione di tali norme e restando comunque obbligato a tenere manlevata la Committente da ogni responsabilità verso chicchessia. Qualsiasi guasto o danno provocato dai mezzi dell'Appaltatore ai beni della Committente obbliga il danneggiante al risarcimento del danno provocato. In ogni caso i mezzi usati, dovranno essere assicurati a spese esclusive dell'Appaltatore, con adeguati massimali, con estensione della copertura assicurativa anche ai danni provocati in spazi privati, contro il rischio di responsabilità civile anche verso terzi.
Nell'espletamento delle prestazioni il personale dell'Impresa Appaltatrice dovrà essere dotato di tutti i mezzi protettivi individuali richiesti dalle vigenti norme antinfortunistiche e dalla particolarità del lavoro svolto.
Le prestazioni di cui all'appalto in oggetto non sono cedibili. L'Appaltatore non dovrà, in nessun caso, dare in subappalto a chicchessia i lavori e/o le prestazioni neppure con riferimento a parti di opera od a singole attività, salvo esplicita autorizzazione scritta della Committente. In tale ultimo caso l'autorizzazione per il subappalto non manleva l'Appaltatore dagli obblighi e responsabilità contrattuali.
I lavori saranno svolti a Vostro completo rischio escludendo qualsiasi nostro intervento di mezzi e di capitali, fermo restando che il prezzo dell'intervento è comprensivo e compensativo di ogni Vostro costo relativo ai materiali ed alle attrezzature di Vostra proprietà da Voi impiegate.
9. Collaudi:
L'accertamento delle condizioni e qualità della merce consegnata o prestazioni eseguite, spetta alla Committente, che potrà procedere agli eventuali rilievi in contraddittorio con il fornitore. La Committente si intende liberata dalle conseguenze previste nell'ultimo capoverso dell'art.1513 cod.civ., quando non abbia chiesto all'Autorità Giudiziaria che la qualità e la condizione della cosa venduta siano verificate nei modi stabiliti dall'art. 696 c.p.c.. Il fornitore si impegna ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte e conforme le indicazioni o disegni ricevuti dalla Committente. Qualora entro diciotto mesi dalla ricezione della merce o prestazione e anche se fosse già stata posta in applicazione su prodotti della Società e anche se le fatture relative alla merce fossero già state pagate, si manifestassero difetti o difformità o comunque si rilevasse la mancanza di conformità della merce rispetto al pattuito, il fornitore provvederà, a sue spese, ad eliminare i difetti, a far venire meno le difformità e a rendere la merce conforme al pattuito. L'ordinazione si intende esaurita con la consegna ai nostri magazzini del quantitativo di materiale ordinato.
10. Invariabilità dei prezzi:
I prezzi stabiliti nell'ordine (al netto dell'I.V.A.) si intendono, per patto espresso, fissi ed invariabili per tutto il periodo necessario all'espletamento della fornitura nonostante il verificarsi di qualsiasi vicenda e anche se per tale espletamento si rendesse necessario, per qualsiasi motivo, anche dipendente da causa di forza maggiore, un periodo di tempo superiore a quello concordato; l'eventuale aumento dei costi costituisce un rischio previsto e valutato dal fornitore. I prezzi indicati nell'ordine sono comprensivi di tutti i costi dei materiali e della manodopera e di ogni altro onere nessuno escluso o eccettuato.
11. Pagamenti e inadempienze:
L'accertamento di inadempienze da parte del fornitore dà diritto alla Committente di ritenere i pagamenti che fossero maturati per prestazioni anteriori, anche se non relativi all'ordinazione, in garanzia contro le conseguenze dell'inadempienza del fornitore. Ciò, senza bisogno di provvedimenti cautelativi da parte della Autorità Giudiziaria.
12. Divieto di cessione*:*
I crediti oggetto del presente contratto sono incedibili. Le parti espressamente convengono che la violazione del divieto comporta, a carico dell'inadempiente, l'assunzione di tutte le conseguenze dannose derivanti al debitore ceduto. Quest'ultimo sarà comunque facoltizzato, senza necessità di preavviso, a sospendere sine die l'adempimento delle obbligazioni inerenti il presente ordine. E' fatto divieto al Fornitore di emettere tratte per il pagamento delle prestazioni e forniture.
13. Costruzione su disegni e modelli della Committente:
I disegni e i modelli di proprietà della Committente non possono dal fornitore essere copiati o trasmessi ad altre persone o utilizzati in alcun modo o lasciati utilizzare da chicchessia. In ogni caso il fornitore dovrà usare ogni miglior diligenza per evitare che di essi possa venire a conoscenza qualsiasi terzo, fermo restando che esso fornitore rimane responsabile qualora l'utilizzazione avvenisse da parte di persone che, anche per motivi inerenti la fornitura, ne siano venute a conoscenza.
14. Competenza:
Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria esclusivamente competente e quella di Vercelli ed i rapporti contrattuali tra le Parti saranno regolati dalla Legge Italiana.

COPIA DA RESTITUIRE ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA acquisti@buzziunicem.it

A/b/909821_0

Ordine n.291168 - E DV del 31/05/2021

OGGETTO : Conferma di Accettazione Ordinazione

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1. Condizioni: Si intendono sempre applicabili ad ogni ordinazione, eccezion fatta soltanto per quelle alle quali nella presente nota sia fatta deroga espressa, con patto speciale. Per le prestazioni di manodopera il fornitore dovrà effettuare un sopralluogo del Cantiere e firmare i moduli di Condizioni integrative per ordini di Appalto e Condizioni Generali. Tutte le condizioni indicate nella presente si intendono accettate anche indipendentemente dalla sottoscrizione del duplo da parte del fornitore, essendo le medesime da aversi come parte essenziale dell'ordinazione. Si considera pertanto senza effetto qualsiasi clausola apposta dal fornitore nelle sue fatture, nelle sue note, nella sua corrispondenza, contraria o comunque in aggiunta alle condizioni generali o speciali della presente ordinazione.
2. Fatture: Devono essere emesse riepilogate entro il mese successivo alla consegna o spedizione della merce e devono rispondere ai requisiti di cui all'art.21 del DPR 26.10.72 n.633 e successive modificazioni. Non pervenendoci la fattura entro 120 giorni dalla data della consegna della merce, o essendo la fattura stessa irregolare, procederemo ai sensi dell'art. 41 del Decreto predetto e successive modificazioni. Sulle fatture devono risultare i riferimenti al n. d'ordine di rimesso o bolla di consegna della merce. I materiali devono essere elencati nello stesso ordine del rimesso. Le fatture per prestazioni fanno riferimento ad un S.A.L. approvato dal Responsabile lavori della Committente.
***3.* Rimessi di consegna:** I materiali dovranno essere accompagnati sempre da un documento di accompagnamento, redatto ai sensi del DPR 627/78 e successive modificazioni e indicante il numero di codice ed ogni altra indicazione riportata in alto a sinistra della presente nota di ordinazione, ed inoltre la matricola, il disegno e la specificazione precisa del materiale consegnato. Ciascun rimesso dovrà contemplare i materiali di una sola ordinazione. In caso di inadempienza a quanto descritto nei paragrafi 2 e 3 la valuta delle fatture agli effetti del pagamento potrà essere protratta di 30 giorni senz'altro avviso.
4. Consegna della merce: Le consegne per le quali non fossero state ottemperate le norme suddette, potranno essere senz'altro rifiutate dai nostri magazzini. La merce deve sempre essere consegnata dove convenuto. I rischi della merce trapassano a nostro carico unicamente all'atto della ricezione, da parte nostra o dei nostri incaricati, della merce nei nostri magazzini. Per le ordinazioni con consegna a carico della Committente, quest'ultima si assume i rischi del trasporto riservandosi di verificare qualità e quantità della fornitura all'atto dell'ingresso merce in Stabilimento. Fatture per merce non ordinata o comunque irregolarmente consegnata, saranno respinte.
5. Termine di Consegna: L'inosservanza dei termini di consegna indicati nell'ordine, anche per una sola parte dell'ordinazione, comporterà a scelta della Committente:
a) la risoluzione di diritto del contratto, col solo onere per la Committente di dichiarare al fornitore che intende avvalersi di tale facoltà; qualora la Committente si avvalga di tale diritto di risoluzione il fornitore sarà tenuto a pagare per l'inadempimento una penale pari al 10% del prezzo comprensivo dell'ordine salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni;
b) oppure il mantenimento in vita dell'ordine con applicazione però al fornitore di una penalità in ragione del 2% dell'importo dei materiali non consegnati per ogni settimana di ritardo, salvo sempre il diritto al risarcimento ai maggiori danni; la Committente si intende esonerata dall'obbligo dell'avviso di cui all'art. 1457 c.c.; resta fermo che tali penalità e risarcimento si intendono convenuti, in tal caso, come conseguenza del semplice ritardo.
6. Cause di forza maggiore: Il termine di consegna si intenderà automaticamente prorogato di tanti giorni quanti saranno quelli in cui il lavoro dovesse risultare impedito da cause di forza maggiore. Tali proroghe potranno essere invocate se ed in quanto i rispettivi periodi di interruzione siano stati comunicati per iscritto alla Committente all'atto del loro insorgere. Ai fini delle presenti Condizioni sono considerate cause di forza maggiore esclusivamente: le calamità naturali, gli incendi, le esplosioni, le guerre, le rivoluzioni e gli scioperi a carattere nazionale che si protraessero complessivamente per oltre 7 giorni solari. Resta peraltro convenuto che qualora il ritardo della consegna per cause di forza maggiore dovesse accedere il periodo di trenta giorni di calendario, è riconosciuto alla Committente il diritto di annullare l'ordine e di ricevere in restituzione le somme fino a quel momento versate, senza che il fornitore possa avanzare alcuna pretesa.
7. Materiali consegnati in eccedenza: La Committente non assume responsabilità di sorta per i materiali forniti in eccedenza sui quantitativi di cui alla presente ordinazione, anche nel caso che fossero stati introdotti nei suoi magazzini.
8. Responsabilità: Sottoscriverete, prima di iniziare i lavori in Stabilimento, i verbali di ACCETTAZIONE INCARICO e SOPRALLUOGO.
L'Appaltatore si assume la piena osservanza di tutti gli obblighi derivati dalle norme di legge per la regolare assunzione, l' assicurazione obbligatoria per gli infortuni e la previdenza sociale a favore dei propri dipendenti, nonchè degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro cui l'Appaltatore è soggetta e si impegna ad assicurare al suo personale dipendente trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del contratto collettivo di lavoro cui pure è soggetta.
Resta a carico dell'Appaltatore l'esclusiva responsabilità, anche ai sensi dell'art. 2049 c.c., per i danni che dovessero essere arrecati da essa o da suoi dipendenti sia che tali danni colpissero cose della Committente o persone alle dipendenze della stessa Committente o comunque esplicanti attività per essa, sia che colpissero terzi o cose di terzi.
Resta in ogni modo inteso che l'appaltatore dovrà rispettare tutte le norme di cui alla Legge 5/5/1976 n. 313 e successive modificazioni (in particolare Legge 10/2/1982 n. 38), restando l'Appaltatore stesso esclusivamente responsabile di ogni conseguenza dannosa che dovesse derivare da ogni eventuale violazione di tali norme e restando comunque obbligato a tenere manlevata la Committente da ogni responsabilità verso chicchessia. Qualsiasi guasto o danno provocato dai mezzi dell'Appaltatore ai beni della Committente obbliga il danneggiante al risarcimento del danno provocato. In ogni caso i mezzi usati, dovranno essere assicurati a spese esclusive dell'Appaltatore, con adeguati massimali, con estensione della copertura assicurativa anche ai danni provocati in spazi privati, contro il rischio di responsabilità civile anche verso terzi.
Nell'espletamento delle prestazioni il personale dell'Impresa Appaltatrice dovrà essere dotato di tutti i mezzi protettivi individuali richiesti dalle vigenti norme antinfortunistiche e dalla particolarità del lavoro svolto.
Le prestazioni di cui all'appalto in oggetto non sono cedibili. L'Appaltatore non dovrà, in nessun caso, dare in subappalto a chicchessia i lavori e/o le prestazioni neppure con riferimento a parti di opera od a singole attività, salvo esplicita autorizzazione scritta della Committente. In tale ultimo caso l'autorizzazione per il subappalto non manleva l'Appaltatore dagli obblighi e responsabilità contrattuali.
I lavori saranno svolti a Vostro completo rischio escludendo qualsiasi nostro intervento di mezzi e di capitali, fermo restando che il prezzo dell'intervento è comprensivo e compensativo di ogni Vostro costo relativo ai materiali ed alle attrezzature di Vostra proprietà da Voi impiegate.
9. Collaudi: L'accertamento delle condizioni e qualità della merce consegnata o prestazioni eseguite, spetta alla Committente, che potrà procedere agli eventuali rilievi in contraddittorio con il fornitore. La Committente si intende liberata dalle conseguenze previste nell'ultimo capoverso dell'art.1513 cod.civ., quando non abbia chiesto all'Autorità Giudiziaria che la qualità e la condizione della cosa venduta siano verificate nei modi stabiliti dall'art. 696 c.p.c.. Il fornitore si impegna ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte e conforme le indicazioni o disegni ricevuti dalla Committente. Qualora entro diciotto mesi dalla ricezione della merce o prestazione e anche se fosse già stata posta in applicazione su prodotti della Società e anche se le fatture relative alla merce fossero già state pagate, si manifestassero difetti o difformità o comunque si rilevasse la mancanza di conformità della merce rispetto al pattuito, il fornitore provvederà, a sue spese, ad eliminare i difetti, a far venire meno le difformità e a rendere la merce conforme al pattuito. L'ordinazione si intende esaurita con la consegna ai nostri magazzini del quantitativo di materiale ordinato.
10. Invariabilità dei prezzi: I prezzi stabiliti nell'ordine (al netto dell'I.V.A.) si intendono, per patto espresso, fissi ed invariabili per tutto il periodo necessario all'espletamento della fornitura nonostante il verificarsi di qualsiasi vicenda e anche se per tale espletamento si rendesse necessario, per qualsiasi motivo, anche dipendente da causa di forza maggiore, un periodo di tempo superiore a quello concordato; l'eventuale aumento dei costi costituisce un rischio previsto e valutato dal fornitore. I prezzi indicati nell'ordine sono comprensivi di tutti i costi dei materiali e della manodopera e di ogni altro onere nessuno escluso o eccettuato.
11. Pagamenti e inadempienze: L'accertamento di inadempienze da parte del fornitore dà diritto alla Committente di ritenere i pagamenti che fossero maturati per prestazioni anteriori, anche se non relativi all'ordinazione, in garanzia contro le conseguenze dell'inadempienza del fornitore. Ciò, senza bisogno di provvedimenti cautelativi da parte della Autorità Giudiziaria.
12. Divieto di cessione: I crediti oggetto del presente contratto sono incedibili. Le parti espressamente convengono che la violazione del divieto comporta, a carico dell'inadempiente, l'assunzione di tutte le conseguenze dannose derivanti al debitore ceduto. Quest'ultimo sarà comunque facoltizzato, senza necessità di preavviso, a sospendere sine die l'adempimento delle obbligazioni inerenti il presente ordine. E' fatto divieto al Fornitore di emettere tratte per il pagamento delle prestazioni e forniture.
13. Costruzione su disegni e modelli della Committente: I disegni e i modelli di proprietà della Committente non possono dal fornitore essere copiati o trasmessi ad altre persone o utilizzati in alcun modo o lasciati utilizzare da chicchessia. In ogni caso il fornitore dovrà usare ogni miglior diligenza per evitare che di essi possa venire a conoscenza qualsiasi terzo, fermo restando che esso fornitore rimane responsabile qualora l'utilizzazione avvenisse da parte di persone che, anche per motivi inerenti la fornitura, ne siano venute a conoscenza.
14. Competenza: Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria esclusivamente competente e quella di Vercelli ed i rapporti contrattuali tra le Parti saranno regolati dalla Legge Italiana.

Data Timbro e firma

Si approvano ai sensi dell`artt.1341 e 1342 del C.C. gli articoli 4,5,6,7,9,10,11,12 delle sopraestese condizioni generali, Codice di Condotta, Regolamento UE 2016/679 e le Condizioni di Pagamento.

Data Timbro e firma